



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Bosa**

Tel. 0785/375468 – fax 0785/373419 – e-mail bosa@guardiacostiera.it – Sito internet www.guardiacostiera.gov.it/bosa – Numero Blu 1530

ORDINANZA N. 04/2017

ACCENSIONE DI FUOCHI PIROTECNICI SULLA SPIAGGIA DI BOSA MARINA

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Bosa,

VISTA l'istanza in data 20.07.2017 con la quale il sig. CHERCHI Massimo, nato a Pabillonis (VS) il 04.10.1971 ed ivi residente in via Boccaccio, n. 3, in qualità di titolare della ditta "PIROTECNICA DUEMME di Cherchi Massimo" con sede legale in Pabillonis (VS) – Via Boccaccio n. 3, P.IVA 03629870928 in seguito denominata "organizzatore", ha richiesto l'autorizzazione allo svolgimento in data 06.08.17 di uno spettacolo pirotecnico sulla spiaggia di Bosa Marina del Comune di Bosa;;

VISTA la "Licenza per accensione fuochi d'artificio" prot. n. 13272 in data 02.08.2017 del Comune di Bosa;

VISTA la propria Autorizzazione n. 03/2017 rilasciata in data 03.08.2017;

VISTO il messaggio n. 056/S0 di Marisuplog Cagliari in data 26.06.2014;

VISTA la propria Ordinanza n. 03/13 in data 15/03/2013, recante la "Disciplina della circolazione di veicoli e pedoni nel porto di Bosa";

VISTA la propria "Ordinanza di Sicurezza Balneare" n. 02/16 in data 21.06.2016;

CONSIDERATA la necessità di dettare prescrizioni, per quanto di competenza dell'Autorità Marittima, finalizzate alla salvaguardia della pubblica incolumità all'interno di ambiti portuali comunque aperti al pubblico uso ed alla tutela delle attività portuali;

VISTI gli articoli 17, 30, 62, 80, 81, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione,

RENDE NOTO

che in occasione dei festeggiamenti locali di Bosa **dalle ore 21:30 alle ore 24:00 del giorno 06.08.2017**, una porzione della spiaggia di Bosa Marina e dello specchio acqueo portuale, meglio individuata nell'allegato stralcio planimetrico, sarà interessata

dall'accensione e sparo di fuochi pirotecnici ad opera della Ditta "PIROTECNICA DUEMME di Cherchi Massimo" citata in preambolo.

ORDINA

Articolo 1

(Interdizione dell'area di accensione dei fuochi)

A decorrere dalle ore 21:00 del giorno 06.08.2017 e fino al termine dello spettacolo pirotecnico, nella zona sopra indicata ed evidenziata nell'allegato stralcio planimetrico, per un'ampiezza di 150 metri dal punto di accensione dei fuochi, è **VIETATO**:

- transitare, fermarsi o sostare con qualunque autoveicolo;
- transitare a piedi all'interno della zona di sicurezza;
- svolgere qualsivoglia "attività portuale";
- navigare, ancorare, sostare in rada e presso la foce del fiume "Temo" con qualunque unità, sia da diporto che ad uso professionale;
- praticare la balneazione;
- svolgere attività di pesca di qualsiasi natura;
- effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- praticare ogni altra attività di superficie e subacquea che possa pregiudicare la sicurezza della navigazione e la tutela della pubblica incolumità.

Articolo 2

(Deroghe)

Sono esclusi dal divieto di cui al precedente articolo:

- i mezzi terrestri ed il personale facenti capo alla ditta incaricata dell'accensione dei fuochi;
- i mezzi terrestri ed il personale dell'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Bosa e delle Forze di Polizia in servizio;
- le unità del servizio 118 o del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco o adibite ad altro pubblico servizio che abbiano la necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite;
- i mezzi navali appartenenti alla Guardia Costiera, alla C.R.I. e alle Forze di Polizia / FF. AA. impegnati nel servizio di vigilanza ed assistenza.

Articolo 3

(Transito veicolare e pedonale in prossimità dell'area d'interdizione)

Gli automezzi, le unità navali e le persone in transito in prossimità dei limiti esterni all'area d'interdizione dovranno procedere prestando particolare attenzione alle segnalazioni del personale in servizio di polizia ed adottando tutte le eventuali misure aggiuntive suggerite dalle regole di comune prudenza al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Articolo 4

(Disposizioni finali e sanzioni)

Coloro che non osservino le disposizioni della presente Ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 1174 Cod. Nav. ovvero:

- a mente dell'art. 53 e ss. del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003 n. 172";
- secondo quanto previsto nel Decreto legislativo n. 4/2012.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all'Albo dell'Ufficio, trasmissione al Comune di Bosa ed alle Amministrazioni interessate ed inclusione alla pagina "Ordinanze" del Sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/bosa.

Bosa, 03 agosto 2017

IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Guido AVALLONE

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.
Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate)*

